Linee d'indirizzo dell'Università di Pisa sull'accesso aperto

D.R. n. 994/2017 del 28 luglio 2017 - Modifiche
D.R. Prot. n. 752/2015 del 11 giugno 2015 - Emanazione

Articolo 1
Finalità e principi generali

1. L'Università di Pisa recepisce i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche prodotte dal proprio personale per assicurarne la più ampia conoscenza, nel rispetto della tutela della normativa vigente sulla proprietà intellettuale e dei contratti editoriali in essere, nonché degli accordi in atto con enti e soggetti pubblici e privati.
2. La pubblicità dei risultati e dei dati della ricerca si fonda sul principio della conoscenza come bene comune e su valori di condivisione e partecipazione, per una scienza aperta e collaborativa. Tale pubblicità contribuisce altresì alla trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche.
La visibilità della produzione scientifica garantita dall'accesso aperto permette all'Ateneo di contribuire allo sviluppo economico e sociale, valorizzando le competenze, potenziando il ritorno sugli investimenti compiuti, grazie al trasferimento delle conoscenze a imprese e professionisti, nonché favorendo l'avanzamento culturale della società nel suo complesso.
La piena e immediata disponibilità in rete dei prodotti della ricerca, raccolti in un apposito archivio istituzionale, offre agli autori numerosi vantaggi, tra i quali la conservazione della propria produzione scientifica, anche in vista degli obblighi relativi alla valutazione della ricerca, e soprattutto l'aumento della visibilità e del grado di impatto dei propri contributi su scala globale. Più infatti un contributo è liberamente accessibile, più facilmente potrà essere letto e citato. Ne consegue un miglior posizionamento nelle diverse procedure di valutazione sia a livello personale, sia a livello istituzionale.
3. I principi cui si ispira la strategia dell'Ateneo soddisfano pienamente le indicazioni contenute nello Statuto dell'Università di Pisa (art. 4, comma 2 e art 30, comma 1) e nel Codice etico dell'Università di Pisa (artt. 10 e 11) e danno seguito a quanto stabilito nella Dichiarazione di Messina del 2004, nonché nella *Open Access Road Map* sottoscritta dall'Ateneo il 4 novembre 2014.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini delle presenti linee d'indirizzo, si intende:
   a) per "accesso aperto" una forma di pubblicazione digitale online e gratuita di un Contributo della letteratura scientifica, attraverso cui l'autore stabilisce a priori, utilizzando licenze Creative Comrnons, i diritti che vengono concessi all'utente.
   b) per "accesso chiuso" la forma di deposito nell'archivio istituzionale che occulta il Contributo e lo rende accessibile e visibile all'Autore e ai soggetti autorizzati dalla normativa vigente.
   c) per "Autore" il personale di ruolo e non di ruolo dell'Ateneo che sia autore o coautore di un Contributo della letteratura scientifica;

d) per "Contributo" le opere dell'ingegno realizzate dagli Autori, pubblicate o accettate per la pubblicazione (quali ad esempio saggi, articoli, monografie, capitoli di libro, atti di convegno, presentazioni multimediali, banche dati, edizioni critiche o scientifiche);

e) per "Archivio Istituzionale" l'archivio di Ateneo destinato al deposito e, ove consentito, alla pubblicazione dei Contributi della letteratura scientifica e dei relativi metadati;

f) per "Versione digitale editoriale" la versione digitale del Contributo editata e pubblicata dall'editore;

g) per "Versione digitale finale referata" la versione digitale definitiva del Contributo accettata dall'editore che integra i risultati del processo di referaggio, ma che non è stata ancora editata dall'editore e non presenta laghi o marchi del medesimo editore.

h) per "embargo" il periodo in cui i Contributi sono mantenuti ad accesso chiuso, ovvero accessibile ai soli fini autorizzati dalla normativa vigente.

i) per "licenza non esclusiva" la fattispecie nella quale l'Autore mantiene la completa titolarità del diritto d'autore e può quindi decidere se trasferirlo o meno ad altri.

Articolo 3
Risorse umane e strumentali

1. L' Università di Pisa persegue le finalità dell'accesso aperto, attraverso la Pisa University Press e il proprio Archivio Istituzionale.

La Pisa University Press, tra le sue finalità istituzionali, promuove la pubblicazione di opere ad accesso aperto.

L'Archivio Istituzionale è il luogo ufficiale di deposito e raccolta dei Contributi della ricerca scientifica elaborati dagli Autori dell'Ateneo nell'ambito della loro attività istituzionale e rende pubblico e gratuito l'accesso a tutti i Contributi relativamente ai quali gli Autori dispongano dei diritti per l'accesso aperto.

L'Archivio Istituzionale rispetta i criteri di interoperabilità previsti dai protocolli internazionali e, nelle forme consentite e opportune, è reso interoperabile con il Catalogo dei Prodotti della Ricerca, il Sito Docente del MIUR e l'Anagrafe Nazionale della Prrxluzione Scientifica.

Per favorire lo sviluppo di questi strumenti verranno costituiti una Commissione di Ateneo per l'accesso aperto alla letteratura scientifica e un Gruppo di lavoro sull'accesso aperto alla letteratura scientifica.

L' Università di Pisa prevede adeguato sostegno allo sviluppo dell'accesso aperto in termini sia di risorse umane e strumentali, sia di attività di formazione e aggiornamento rivolta al proprio personale. Prevede inoltre l'istituzione e manutenzione di una piattaforma per la creazione e gestione di riviste e di monografie ad accesso aperto.

Articolo 4
Commissione di Ateneo per l'accesso aperto alla letteratura scientifica

1. La Commissione di Ateneo per l’accesso aperto alla letteratura scientifica è composta dal rettore o da un suo delegato, da tre professori o ricercatori di ruolo che rappresentino le tre aree ERC (European Research Council), da un rappresentante degli assegnisti, da un rappresentante degli studenti/dottorandi, e da un membro del gruppo di lavoro.

Tra i principali compiti della Commissione vi è quello di definire e rivedere le politiche per l'attuazione del principio dell'accesso aperto e organizzare iniziative formative e di sensibilizzazione sull'accesso aperto.

Articolo 5
Gruppo di lavoro sull'accesso aperto alla letteratura scientifica

1. Il Gruppo di lavoro sull'accesso aperto alla letteratura scientifica è composto da un numero adeguato di membri del personale tecnico-amministrativo con competenze nel campo della biblioteconomia, dell'informatica, del diritto e dell'economia e si avvale ove necessario, di professionalità aggiuntive. Il gruppo di lavoro è responsabile dell'applicazione della presente strategia.

Articolo 6
Deposito dei Contributi nell'Archivio Istituzionale

1. L'Università di Pisa prevede che entro il 2015 sia chiesto a ogni Autore di depositare nell'Archivio Istituzionale, al momento della pubblicazione sia i metadati dei propri Contributi, sia la versione editoriale consentita di quei Contributi di cui esistano i diritti per la autoarchiviazione. Tale deposito si intende ad accesso chiuso.
Per facilitare tale compito ed evitare inutili duplicazioni del lavoro, verranno adottanti tutti i possibili criteri di interoperabilità con il Catalogo dei Prodotti della Ricerca e con altri archivi disciplinari.
L'Ateneo incoraggia gli Autori a depositare nell'Archivio Istituzionale con le stesse modalità anche i Contributi pubblicati nel passato.

Articolo 7
Pubblicazione dei Contributi nell'Archivio Istituzionale

1. E’ compito del Gruppo di lavoro, a partire dal momento in cui l'Autore deposita i metadati relativi a un proprio Contributo, avviare un'accurata procedura di controllo e gestione dei diritti di proprietà intellettuale, verificando lo stato del diritto d'autore sul medesimo Contributo ed eventuali incompatibilità tra la pubblicazione ad accesso aperto e altri diritti.
Terminata questa istruttoria, il Gruppo di lavoro invia a ciascun Autore un rapporto, nel quale sono indicati, tra quelli di cui sono stati caricati i metadati, i Contributi per i quali è consentita l'autoarchiviazione e/o la pubblicazione ad accesso aperto, indicando le eventuali date di cessazione dell'embargo. Contestualmente, chiede all'Autore di depositare nell'Archivio Istituzionale la versione editoriale consentita di tali Contributi, privilegiando la Versione finale editoriale o, in sua assenza, la Versione digitale finale referata.
Nel caso in cui l'Autore disponga dei diritti per l'accesso aperto, l'Università chiede all'Autore la concessione a sé medesima di una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare ad Accesso aperto il proprio Contributo sull'Archivio Istituzionale, con la facoltà dell'Autore stesso di regolare specifici diritti d'uso del proprio Contributo attraverso una licenza CC. L'Università, a seguito della concessione della licenza, pubblica immediatamente ad Accesso aperto il Contributo licenziato.
Nel caso in cui l'Università sia titolare del diritto di sfruttamento economico sul Contributo, provvede immediatamente nel momento dell'accettazione del Contributo alla pubblicazione ad Accesso aperto sull'Archivio Istituzionale fatti salvi i casi di incompatibilità con altri diritti e procedure.
Nel caso in cui il Contributo sia destinato a essere commercializzato con pagamento di *royalties* all'Autore (manuale, monografia, opera trattatistica e divulgativa), l'Università non rende visibile il testo.

Nel caso in cui i diritti di sfruttamento del Contributo siano stati ceduti in esclusiva a terzi che ne consentano l'autoarchiviazione e la pubblicazione dopo un periodo di embargo, l'Università ne chiede all'Autore il deposito e ne rende visibile il testo solo allo scadere del periodo previsto. Nel caso in cui queste possibilità non siano state previste nel contratto editoriale, se si tratta di articoli di riviste, il Gruppo di lavoro invita l'Autore a chiedere all'editore l'autorizzazione al deposito tramite un *addendum* al contratto editoriale.

L'Ateneo fornisce agli Autori tale *addendum*, da aggiungere all'accordo di cessione di diritti con un editore, con il quale si precisa che l'Autore cede solo parzialmente i diritti relativi all'utilizzazione del Contributo, riservandosi in particolare il potere di depositare una copia elettronica del detto Contributo nell'Archivio Istituzionale dell'Ateneo tramite conferimento allo stesso di una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare il Contributo nell'archivio medesimo in modo tale da permetterne l'accesso aperto, fatta salva la facoltà dell'editore di richiedere un periodo di embargo non superiore a 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. Sono fatte salve disposizioni ai tempi di ripubblicazione nell'§Archivio Istituzionale dell'Ateneo eventualmente previste da contratti finanziati dall'Unione Europea o da altri enti e istituzioni internazionali. È facoltà dell'Autore utilizzare tale *addendum* nelle sedi opportune.

È comunque prevista la possibilità, per l'Autore o per uno dei co-Autori, di fare espressa e motivata rinuncia di pubblicazione ad accesso aperto, fatti salvi i casi previsti dall'art. 3 del Regolamento di attuazione dell'art. 4 comma 2 del DL B agosto 2013, n. 91 come sostituito dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112- per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica dell'Università di Pisa, per i quali la pubblicazione ad accesso aperto è obbligatoria. Nel caso di rinuncia alla pubblicazione, il Contributo resta ad accesso chiuso. I metadati invece sono sempre resi visibili ad accesso aperto.

La pubblicazione ad accesso aperto non si applica in altri casi, tra i quali quelli in cui siano in essere diritti di sfruttamento economico sul Contributo in capo a terzi, vi siano motivi di sicurezza pubblica o nazionale, di privacy o presenza di dati sensibili, pendenza di richiesta di brevetto, nonché produzione del testo in seno a un progetto di ricerca finanziato da privati per più del 50%, qualora l'Autore abbia sottoscritto un accordo specifico sulle modalità di pubblicazione.

D Gruppo di lavoro, infine, compie una autonoma verifica dei diritti di autoarchiviazione e di pubblicazione ad accesso aperto relativi ad eventuali Contributi depositati dagli Autori al di fuori dalle procedure sopra indicate, riservandosi, in mancanza dei necessari requisiti, di consentirne il solo accesso chiuso.

L'Università di Pisa, in linea con la Raccomandazione UE del17luglio 2012, offre ai propri Autori la possibilità di depositare ad accesso aperto i set di dati da loro originalmente raccolti e di cui siano proprietari, a sostegno dei propri Contributi di ricerca.

Articolo 8
Incentivi al deposito ai fini della valutazione interna

1. L'Università di Pisa prevede la graduale introduzione di meccanismi di incentivo volti a realizzare l'obiettivo della massima pubblicazione ad accesso aperto dei Contributi della letteratura scientifica. In una prima fase di sperimentazione, della durata di un anno, saranno costituti Commissione e Gruppo di lavoro e saranno attuate le necessarie procedure di interoperabilità. In questa fase, gli Autori verranno invitati dal Gruppo di lavoro ad archiviare i propri Contributi secondo le modalità e procedure sopra indicate. Tale fase sarà accompagnata da opportune iniziative di informazione e

promozione ed è finalizzata a incoraggiare gli Autori a utilizzare il canale dell'accesso aperto, a rassicurarli circa le procedure consentite di archiviazione e pubblicazione ad accesso aperto e a far emergere eventuali criticità. L'anno di sperimentazione termina con un rapporto dettagliato del Gruppo di lavoro, cui seguono i necessari aggiustamenti.

Terminata questa fase la Commissione per l'accesso aperto proporrà agli Organi di Ateneo un testo di Regolamento per l'accesso aperto, che definisca la data a partire dalla quale le Commissioni Scientifiche di Area saranno chiamate a prendere in considerazione, ai fini della valutazione interna per l'attribuzione del rating di Ateneo, solo (l) i Contributi di cui siano stati depositati nell'Archivio Istituzionale sia i metadati sia la copia digitale consentita e (2) i Contributi per i quali tale deposito non è stato effettuato perché non consentito dai contratti vigenti, a condizione che siano stati depositati i relativi metadati. Non saranno oggetto di valutazione invece quei Contributi per i quali l'Autore, pur disponendo dei diritti per l'accesso aperto, abbia fatto esplicita e motivata rinuncia alla pubblicazione in accesso aperto sull'Archivio Istituzionale.

Il Gruppo di lavoro fornisce alla Commissioni scientifiche d'area un rapporto dettagliato relativo ai contributi depositati da ogni Autore che sia candidato alla valutazione.

Articolo 9
Assistenza, monitoraggio e risoluzione di controversie

1. Per i Contributi inseriti nell'Archivio Istituzionale ad accesso aperto l'Università di Pisa assicura assistenza in relazione a:

a) procedure di deposito relativamente agli aspetti tecnici legati ai sistemi operativi;
b) verifica delle politiche editoriali relative ai singoli Contributi;
c) questioni di diritto d'autore legate a specifiche opere;
d) validazione dei metadati descrittivi del Contributo.

Per le riviste ospitate sulla piattaforma ad accesso aperto l'Università di Pisa assicura il sostegno in relazione a:

a) avvio della rivista, opzioni editoriali e redazionali;
b) illustrazione del software utilizzato dalla piattaforma;
c) pratiche di registrazione, indicizzazione, assegnazione di identificatori univoci.

Per i dati depositati nell'Archivio Istituzionale ad accesso aperto, l'Università di Pisa offre e il sostegno in relazione a:

a) consulenza su formati e standard internazionali;
b) assegnazione di identificatori univoci.

L'Università di Pisa, tramite il Gruppo di lavoro, assicura il monitoraggio periodico dell'allineamento dei ricercatori alla presente regolamentazione sia con riferimento al deposito e alla pubblicazione sull'Archivio istituzionale sia con riferimento alle pubblicazioni su riviste ad accesso aperto, producendo, alla fine di ogni anno solare, un rapporto statistico e critico sullo stato di attuazione del Regolamento sull'accesso aperto.

Articolo 10
Servizi a valore aggiunto, promozione dell'accesso aperto, formazione e sensibilizzazione

1. L'Università di Pisa, in relazione al materiale depositato nell'Archivio Istituzionale, si impegna a offrire servizi a valore aggiunto:

a) statistiche d'uso (accessi e downloads) del singolo prodotto della ricerca;

b) integrazione con i dati citazionali delle principali banche dati internazionali, ove applicabili e ove consentiti dai contratti in essere con i fornitori;
c) integrazione e interoperabilità con gli altri archivi ad Accesso Aperto;
d) integrazione con i principali social netwo s accademici.

L'Università di Pisa, in relazione al materiale presente sulla piattaforma di gestione delle riviste ad accesso aperto, offre servizi a valore aggiunto:

a) statistiche d'uso (accessi e downloads);
b) indicizzazione nelle principali banche dati ad accesso gratuito;
c) deposito legale presso le Biblioteche Nazionali Centrali;
d) assegnazione del DOI.

L'Università organizza iniziative formative periodiche sull'accesso aperto destinate agli Autori, nonché eventi pubblici, quali convegni e seminari, di sensibilizzazione sul principio dell'accesso aperto. L'Università elabora politiche per l'incoraggiamento delle pubblicazioni ad accesso aperto immediato. In particolare, favorisce la creazione di riviste o collane di libri ad accesso aperto immediato.

L'Ateneo assumerà inoltre le iniziative utili, sia a livello singolo sia tramite gli organi e le istituzioni nazionali di governo del sistema universitario, per promuovere i principi dell'autoarchiviazione e dell'accesso aperto, anche attraverso accordi specifici con le associazioni nazionali del mondo dell'editoria.